

COMMISSIONE XI

AGRICOLTURA E FORESTE

31.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 GIUGNO 1985

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARIO CAMPAGNOLI

INDICE

	PAG.		PAG.
Missioni e sostituzioni:			
CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3	ta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1390);	
Proposte di legge (Seguito della discussione ed approvazione):		RABINO ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (2208)	3
Senatori MANCINO ed altri; COMASTRI ed altri: Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (<i>Approvate, in un testo unificato, dalla IX Commissione permanente del Senato</i>) (2765);		CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	3, 4, 5, 6
TRAPPOLI ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati, destinati al consumo (724);		BINELLI GIAN CARLO	6
SATANASSI ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, n. 568, concernente la disciplina della raccol-		BRUNI FRANCESCO	4
		NEBBIA GIORGIO	5
		RABINO GIOVANNI BATTISTA, <i>Relatore</i>	3, 4
		RINALDI LUIGI	5
		RUBINACCI GIUSEPPE	4, 5
		SATANASSI ANGELO	3, 5
		ZURLO GIUSEPPE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	4
		Votazione segreta:	
		CAMPAGNOLI MARIO, <i>Presidente</i>	6

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 12,50.

LIVIO BONCOMPAGNI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Missioni e sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che ai sensi del quarto comma dell'articolo 19 del Regolamento gli onorevoli Bambi, Caradonna e Fittante sono sostituiti rispettivamente dagli onorevoli Rinaldi, Rubinacci e Satanassi.

È in missione per incarico del suo ufficio l'onorevole Martino.

Seguito della discussione ed approvazione delle proposte di legge senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri: Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (Approvate, in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (2765); Trappoli ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati, destinati al consumo (724); Satanassi ed altri: Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, n. 568, concernente la disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo (1390) e Rabino ed altri: Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo (2208).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

delle proposte di legge senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri: « Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo », approvate in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato nella seduta del 21 marzo 1985; Trappoli ed altri: « Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati, destinati al consumo »; Satanassi ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 17 luglio 1970, n. 568, concernente la disciplina della raccolta e del commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » e Rabino ed altri: « Disciplina della raccolta e del commercio di tartufi freschi o conservati destinati al consumo ».

Ricordo che nella seduta del 13 giugno erano stati approvati tutti gli articoli con l'eccezione dell'articolo 3 che era stato accantonato per permettere di trovare un accordo su un nuovo testo.

Riprendiamo pertanto l'esame dell'articolo 3.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Desidero far rilevare che sono emersi alcuni interrogativi in relazione alle attestazioni di riconoscimento delle tartufaie. È pertanto necessario che sia messo in risalto che gli uffici regionali, su richiesta, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

ANGELO SATANASSI. Ritengo che una modifica dell'articolo 3 verrebbe a creare una situazione di confusione e di caos e la regione stessa sarebbe costretta a perdere tempo ulteriore per conciliare le esigenze dei proprietari, dei raccoglitori e di tutti coloro che sono interessati al prodotto. Credo sia opportuno mantenere il testo dell'articolo 3.

FRANCESCO BRUNI. La delimitazione della tartufaia, a mio parere, non deve essere soggetta a preventiva autorizzazione; in questo senso, la proposta suggerita, in via informale, dal presidente mi pare garantisca che tale delimitazione del fondo non è soggetta a preventiva autorizzazione della regione. La condivido, soprattutto in riferimento alla riserva di ricerca.

PRESIDENTE. Propongo il seguente emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3:

Sostituire l'articolo 3 con il seguente:

ART. 3.

« La raccolta dei tartufi è libera nei boschi, terreni incolti e malcoltivati.

Tutti coloro che conducono tartufaie coltivate o controllate per qualunque specie di tartufi hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti purché appongano apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.

Gli uffici regionali, su richiesta, rilasciano le attestazioni di riconoscimento delle tartufaie controllate o coltivate.

Per tartufaie coltivate si intendono le tartufaie impiantate *ex novo*; per tartufaie controllate si intendono le tartufaie naturali migliorate ed incrementate con la messa a dimora di almeno duecento piante tartufigene su ogni ettaro.

Le tabelle devono essere poste ad almeno 2,50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibili da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello sia visibile il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: "Raccolta di tartufi riservata".

Nulla è innovato in merito a quanto disposto dagli articoli 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, e 9 del regio decreto 26 febbraio 1928, n. 332 ».

3. 1.

L'onorevole Rubinacci ha presentato il seguente subemendamento all'emendamento 3. 1:

Il primo comma dell'articolo 3 è così sostituito:

« La raccolta dei tartufi è libera nei boschi naturali e nei terreni incolti.

Tutti coloro che hanno diritti reali di godimento sul fondo o che vi conducano tartufaie coltivate o controllate per qualunque specie di tartufi hanno diritto di proprietà sui tartufi ivi prodotti purché appongano apposite tabelle ».

Per quanto riguarda il subemendamento dell'onorevole Rubinacci, affidare agli uffici regionali la possibilità di attestare che un determinato terreno è adibito a tartufaia significa affidare alle regioni un riconoscimento della tartufaia; se non fosse così, nessuno sarebbe in grado di riconoscere le tartufaie e di verificare che esse abbiano le caratteristiche di cui al secondo comma dell'articolo 3.

Nel momento in cui gli uffici regionali avranno le mappe delle tartufaie, qualunque cittadino — sia titolare del diritto di proprietà, sia di ricerca — sarà in grado di riconoscerle e in questo modo si eviteranno molti incidenti.

GIUSEPPE RUBINACCI. Ritiro il mio subemendamento.

GIOVANNI RABINO, *Relatore*. Esprimo parere favorevole sull'emendamento 3. 1.

GIUSEPPE ZURLO, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste*. Il Governo si rimette alla Commissione.

GIUSEPPE RUBINACCI. Intervengo per dichiarazione di voto sull'emendamento. Ritengo che l'emendamento 3. 1 sia migliorativo del testo trasmessoci dal Senato; pur accettandolo, ho delle riserve per quanto riguarda alcune frasi che ritengo pleonastiche rispetto a quanto sancito dal codice civile. Credo che la norma sia in contrasto con il nostro diritto positivo, ma l'accetto in quanto modifica sostan-

zialmente il provvedimento pervenutoci dall'altro ramo del Parlamento. Preannuncio, quindi, il voto favorevole del gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale.

GIORGIO NEBBIA. Preannuncio il voto contrario del gruppo della sinistra indipendente, in quanto non è stato fissato alcun limite alla quantità dei tartufi che si possono raccogliere.

ANGELO SATANASSI. Apprezziamo gli sforzi compiuti in particolare dal presidente e dal relatore per rendere il più possibile aderente il testo della Camera a quello del Senato; non abbiamo raggiunto questo obiettivo, anche se indubbiamente sono stati fatti dei passi in avanti.

Restano alcune perplessità da parte nostra e per tale ragione ci asteniamo; a nostro parere, un cittadino non può chiudere una parte di un fondo senza la preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti, altrimenti si rischia di avere una fioritura di aree chiuse con divieto di raccolta di tartufi, determinanti di conseguenza un contenzioso all'infinito. Se invece restassimo ancorati al testo del Senato, il divieto di accesso e di raccolta su una parte o su tutto il fondo sarebbe subordinato all'autorizzazione da parte di un organo tecnico.

Questa è la nostra preoccupazione; per noi che abbiamo lavorato su questa materia l'obiettivo principale è di comporre gli inevitabili dissidi fra raccoglitori e proprietari dei terreni. Poiché il nostro gruppo ritiene che il testo non sia sufficientemente chiaro e che possa lasciare la porta aperta a tensioni non sempre facilmente controllabili e gestibili, si astiene dalla votazione.

LUIGI RINALDI. Mi auguro che con l'approvazione dell'emendamento 3. 1 si possa concludere positivamente l'iter di un provvedimento largamente atteso dalle parti interessate, sia liberi raccoglitori, sia gestori di tartufaie.

In verità, debbo dare atto al presidente di aver condotto un'intelligente media-

zione fra le opposte tesi e di aver trovato una soluzione soddisfacente, che ben concilia le esigenze dei proprietari e le giuste attese dei raccoglitori. Quindi dichiaro, alla luce di queste considerazioni, il voto favorevole del gruppo democristiano all'articolo 3, nel testo predisposto dal presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 3.

(È approvato).

Passiamo alle dichiarazioni di voto finali.

GIORGIO NEBBIA. Il gruppo della sinistra indipendente voterà contro la proposta di legge in esame, perché essa non garantisce adeguatamente che la raccolta dei tartufi avvenga nel rispetto dell'equilibrio ambientale ed in quantità controllata, e che la commercializzazione sia praticata rispettando gli interessi dei consumatori.

LUIGI RINALDI. Nel dichiarare il voto favorevole del gruppo democristiano sul testo esaminato, devo esprimere l'auspicio che il Senato, nel prendere in considerazione il testo che gli trasmetteremo emendato, ripristini quel comma dell'articolo 5 che noi abbiamo soppresso, in ossequio al parere espresso dalla I Commissione affari costituzionali. Il Senato aveva infatti previsto, a nostro avviso giustamente, che « non sono soggetti agli obblighi di cui ai precedenti commi i raccoglitori di tartufi su fondi di loro proprietà »: eliminando questa disposizione i proprietari non sarebbero infatti liberi di raccogliere i tartufi sui propri fondi.

GIUSEPPE RUBINACCI. Anche il gruppo del MSI-destra nazionale voterà a favore della proposta di legge, ritenendo tra l'altro che si è fatto cosa utile a modificare sostanzialmente l'articolo 3 del testo del Senato; infatti, la nuova stesura, se

anche lascia qualche perplessità circa la sua corrispondenza con quanto previsto dagli articoli 820 e 821 del codice civile, riesce pur tuttavia a conciliare le esigenze dei ricercatori con quelle del proprietario.

Nell'augurarmi che l'altro ramo del Parlamento voglia accogliere l'articolo 3 così come da noi emendato, spero anche che esso proceda ad una revisione dell'articolo 5 (e in ciò mi associo a quanto detto dal collega Rinaldi), per quanto concerne il diritto di ricerca del proprietario del fondo.

GIANCARLO BINELLI. Il gruppo comunista voterà a favore della proposta di legge pervenutaci dal Senato.

Certo, in questo dibattito siamo riusciti a contenere delle pressioni politiche inaudite, su un tema che potrebbe sembrare di poco conto: basti pensare che sono scesi in campo anche autorevoli membri del Governo, per arrestare un processo di regolamentazione che era stato giustamente impostato — a nostro avviso — dall'altro ramo del Parlamento. Invece, il testo che stiamo per licenziare rappresenta indubbiamente un passo in avanti in tale regolamentazione.

Ci rendiamo conto che un voto diverso, per i rapporti di forze esistenti in Commissione, rischierebbe di far bocciare la legge: non vogliamo quindi sollevare tale questione, ma solo rimarcare il contributo del nostro gruppo — numerico oltre che qualitativo — per giungere all'approvazione del testo in esame, anche se su di esso manteniamo delle riserve, particolarmente quelle espresse dal collega Satanassi sull'articolo 3. Se il Senato vorrà rivedere il testo che gli trasmetteremo, noi ci auguriamo che lo faccia per ripristinare l'articolo 3 in una formulazione che noi ritenevamo la più corretta possibile.

PRESIDENTE. La proposta di legge n. 2765 sarà immediatamente votata a scrutinio segreto.

Chiedo, in caso di approvazione, di essere autorizzato a procedere al coordinamento formale del provvedimento.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge senatori Mancino ed altri; Comastri ed altri: « Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo » (*Approvata in un testo unificato dalla IX Commissione permanente del Senato*) (2765).

Presenti e votanti	22
Maggioranza	12
Voti favorevoli	21
Voti contrari	1

(La Commissione approva).

Risultano pertanto assorbite le proposte di legge n. 724, n. 1390, n. 2208.

Hanno preso parte alla votazione:

Andreoni, Barzanti, Bellini, Binelli, Boncompagni, Bruni, Campagnoli, Cocco, Ianni, Meneghetti, Mora, Nebbia, Pellizzari, Poli, Rabino, Rinaldi, Rubinacci, Satanassi, Urso, Zambon, Zoppetti, Zuech.

La seduta termina alle 13,15.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA**
